

Centro di Responsabilità 85

Centro di Costo 54

Oggetto: determinazione dirigenziale sulla quantificazione delle sanzioni amministrative per il ritardato o mancato inoltro dell'istanza per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità e della scheda tecnica descrittiva del fabbricato; provvedimenti attuativi

I L D I R I G E N T E

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 ed entrato definitivamente in vigore, in forza della L. 185 del 01 agosto 2002, il 30 giugno 2003.

VISTA la L.R. n.31 del 25 novembre 2002 "Disciplina generale dell'edilizia" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 26 novembre 2002 ed entrata in vigore in data 11 dicembre 2002.

VISTO il referto della Giunta Comunale prot. n. 53345 del 21.03.2007, con cui veniva dato parere favorevole alla predisposizione della presente determina dirigenziale in materia di sanzioni amministrative per la ritardata o mancata presentazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità

CONSIDERATO che le normative richiamate dettano disposizioni di ordine generale sulle sanzioni amministrative ed indicazioni specifiche, relativamente alle misure irrogabili in caso di ritardata o mancata presentazione dell'istanza di certificato di conformità edilizia ed agibilità

PRESO ATTO che le sanzioni di cui sopra vengono disposte normativamente secondo un minimo ed un massimo edittale, demandando la loro applicazione concreta a scelte procedurali ed operative dell'Amministrazione Comunale.

RITENUTO che in sede di comminazione delle sanzioni di cui sopra sia necessario procedere alla statuizione di criteri univoci di determinazione delle stesse, al fine di garantire parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'operato dell'Amministrazione.

CONSIDERATO che:

- Il certificato di conformità edilizia ed agibilità deve essere richiesto ai sensi degli artt. 25 D.P.R.380/01 e 22 L.R. 31/02 entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del soggetto interessato;

- Il ritardo o la mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 77,00 a 464,00 euro in forza dei disposti di cui agli articoli 24 co. 3° D.P.R. 380/01 e 21 co. 5° L.R. 31/02;
-
- Il termine indicato dalla normativa è di tipo dilatorio ed al fine di prevenire la violazione delle disposizioni sull'uso degli edifici, volte alle verifiche di parametri igienico-sanitari e di sicurezza, è necessario favorire il rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento;

RITENUTO che:

- Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno disporre che contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata anche l'istanza volta all'ottenimento del certificato di agibilità e conformità edilizia.
- Per ciò che concerne la concreta determinazione delle sanzioni suddette, la parametrizzazione delle stesse in base ai giorni effettivi di ritardo nella presentazione dell'istanza di cui si discute, permette una congrua e idonea sintesi tra proporzionalità e principio di parità di trattamento;
- Per tale motivo, la sanzione applicabile possa determinarsi concretamente secondo i seguenti scaglioni:
 - da 16 gg a 30 gg = 77,00 euro
 - da 31 gg a 60 gg = 150 euro
 - da 61gg a 90 gg = 250 euro
 - da 90gg a 120 gg = 350 euro

dal centoventunesimo giorno il ritardo equivale alla mancata presentazione e comporta l'irrogazione della sanzione massima prevista in 464,00 euro;

- La suddetta modalità di determinazione si applica altresì nel caso di ritardata o mancata trasmissione della scheda tecnica descrittiva da parte del professionista abilitato ai sensi dell'art. 21 co. 4° L.R. 31/02;
- Conformemente a quanto statuito dall'art. 5 L. 689/81 la sanzione di cui sopra grava su tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 21 co. 3° e 4° L.R. 31/02 alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere certificato di conformità edilizia ed agibilità, nonché al deposito della scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 L.R. 31/02, nello specifico: il titolare del permesso di costruire, il soggetto che ha presentato denuncia di inizio attività, i successori o aventi causa di questi ultimi ed il professionista abilitato in caso di interventi soggetti solo al deposito della scheda tecnica;
- In caso di ritardata presentazione della domanda farà parte integrante della documentazione necessaria ai fini dell'utile conclusione della pratica amministrativa l'allegazione dell'avvenuto versamento delle somme come sopra determinate.

- qualora al privato spetti il pagamento delle sanzioni di cui si sta trattando ed all'istanza di conformità edilizia ed agibilità o alla presentazione della scheda tecnica non venga allegato l'attestato di versamento delle stesse, si provvederà a comunicare l'importo della sanzione dovuta con formale messa in mora ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Rimini, conferendo un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per il pagamento;

- Qualora il privato non adempia spontaneamente nel termine di cui sopra il responsabile del provvedimento finale provvederà ad attivare le procedure necessarie alla riscossione coattiva della somma dovuta;

CONSIDERATO che al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile dell'operato di questa amministrazione pubblica si ritiene opportuno applicare le disposizioni della presente determinazione ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio Verifiche Tecniche e Abitabilità-Agibilità ancora in corso di istruttoria al giorno successivo alla sua pubblicazione;

RICHIAMATI l'art. 107 c. 3° lett. g) del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e l'art. 30 del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 luglio 2006 n. 254 e sue successive modifiche;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata

DETERMINA

- Il regime sanzionatorio per la ritardata o mancata presentazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 D.P.R.380/01, 21 e 22 L.R. 31/02 è il seguente:
 1. contestualmente alla fine lavori, salvo sussistenza di motivi ostativi non imputabili al soggetto interessato, dovrà essere depositata istanza rivolta all'ottenimento del certificato di agibilità e conformità edilizia;

 2. nelle ipotesi di ritardata o mancata presentazione dell'istanza per l'ottenimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità, la sanzione verrà concretamente stabilita in base ai giorni di ritardo intercorrenti tra deposito della comunicazione di fine lavori ed il deposito dell'istanza volta all'ottenimento del certificato in oggetto;

 3. in rapporto ai giorni di ritardo vengono stabiliti i seguenti scaglioni:
da 16 a 30gg = 77,00 euro
da 31 gg a 60 gg = 150 euro

da 61gg a 90 gg = 250 euro

da 90gg a 120 gg = 350 euro

4. dal centoventunesimo (121) giorno il ritardo equivale a mancata presentazione e comporta l'irrogazione della sanzione massima prevista di 464,00 euro

5. La suddetta modalità di determinazione si applica altresì nel caso di ritardata o mancata trasmissione della scheda tecnica descrittiva da parte del professionista abilitato ai sensi dell'art. 21 co. 4° L.R. 31/02;

6. la sanzione di cui sopra grava su tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 21 co. 3° e 4°L.R. 31/02 alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere certificato di conformità edilizia ed agibilità, nonché al deposito della scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 L.R. 31/02, nello specifico: il titolare del permesso di costruire, il soggetto che ha presentato denuncia di inizio attività, i successori o aventi causa di questi ultimi ed il professionista abilitato qualora si tratti di interventi soggetti unicamente al deposito della scheda tecnica descrittiva.

7. in caso di ritardata o mancata presentazione della domanda nei termini di cui sopra, farà parte integrante della documentazione necessaria ai fini dell'utile conclusione della pratica amministrativa l'allegazione dell'attestato di avvenuto versamento delle somme determinate a titolo di sanzione;

8. qualora al privato spetti il pagamento delle sanzioni di cui si sta trattando ed all'istanza di conformità edilizia ed agibilità non venga allegato l'attestato di versamento delle stesse, il responsabile del provvedimento finale provvederà a comunicare agli interessati l'importo della sanzione dovuta con contestuale atto di formale messa in mora ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Rimini, conferendo un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per adempiere;

9. Qualora il privato non adempia spontaneamente nel termine di cui sopra il responsabile del provvedimento finale provvederà ad attivare le procedure di riscossione coattiva della somma dovuta nei modi e secondo le forme di cui al Regolamento Generale delle Entrate;

10. le determinazioni anzidette si applicano ai procedimenti amministrativi ancora in corso d'istruttoria al giorno successivo alla pubblicazione del presente atto.

Preso della necessità di addivenire all'urgente definizione delle modalità di determinazione delle sanzioni di cui sopra, si dispone l'immediata esecutività della presente determina.

IL DIRIGENTE

Dello Sportello per l'Edilizia e Piani Attuativi

Ing. Chiara Dal Piaz

PARERI – IMPEGNI- -ESECUTIVITA' – PUBBLICAZIONE

Attestazione di conformita' alle Leggi, allo Statuto, ai regolamenti del Comune.

Rimini Li' _____

Il Segretario Generale

IMPEGNO	n. _____ su	Cap. _____	del Bilancio _____
IMPEGNO	n. _____ su	Cap. _____	del Bilancio _____
IMPEGNO	n. _____ su	Cap. _____	del Bilancio _____

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4^ comma, del D.Lgs 267/2000.

Rimini li' _____ (data esecutivita')

Il Responsabile dell'U.O.A:
Contabilita' e Investimenti
F.to Vandi Dott.ssa Gianna

La presente determinazione e' stata pubblicata all'albo Pretorio da _____. Al _____. Per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Rimini li' _____

=====